

REGOLAMENTO (CEE) N. 674/93 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1993

che stabilisce le modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, i carciofi, i meloni e le fragole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/92 (*), in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3831/92 (*), ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990; che tra questi prodotti rientrano i pomodori, i carciofi, i meloni e le fragole;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/91 (*), ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato «MCS»;

considerando che il regolamento (CEE) n. 197/93 della Commissione (*) ha stabilito, per i pomodori succitati, i periodi di cui all'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 28 marzo 1993; che le ultime previsioni relative alle spedizioni destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato, inducono a definire, per i meloni, un periodo I; che, sulla base di dette modalità, risulta opportuno stabilire rispettivamente un periodo I e III, per i pomodori, un periodo II e III per le fragole e un periodo II per i carciofi fino al 2 maggio 1993; che, tenuto conto dell'estrema sensibilità del mercato di questi prodotti, è opportuno determinare massimali indicativi per periodi molto brevi, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3210/89;

considerando che è d'uopo disporre che si applichino le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative al

controllo statistico e all'impiego di documenti di uscita per le spedizioni spagnole, nonché alle varie notifiche che gli stati membri devono comunicare, onde garantire il corretto funzionamento dei MCS;

considerando che, data la necessità di disporre di informazioni precise, è d'uopo prescrivere che le comunicazioni relative al controllo statistico degli scambi siano trasmesse alla Commissione con frequenza e regolarità;

considerando che in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie (*), modificato dal regolamento (CEE) n. 284/92 (*), la regolamentazione in vigore per la Spagna peninsulare si applica alla spedizione dei prodotti originari delle Isole Canarie verso le altre zone della Comunità a partire dal 1° luglio 1991; che di conseguenza i dati relativi ai prodotti canaresi devono essere presi in considerazione al momento dell'applicazione del regime del meccanismo complementare agli scambi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89, per i meloni rientranti nel codice specificato in allegato, sono indicati nell'allegato stesso.

2. Per le fragole di cui al codice NC 0810 10 90, i pomodori di cui al codice NC 0702 00 10 e i carciofi di cui al codice NC 0709 10 00,

- i massimali indicativi previsti all'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione, nonché
- i periodi previsti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89,

sono determinati nell'allegato.

Articolo 2

1. Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comu-

(*) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.

(*) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 15.

(*) GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.

(*) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 47.

(*) GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.

(*) GU n. L 313 del 14. 11. 1991, pag. 13.

(*) GU n. L 22 del 30. 1. 1993, pag. 105.

(*) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1.

(*) GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 6.